

CCLXXIX SEDUTA**MARTEDÌ 10 GIUGNO 1952****Presidenza del Presidente CORRIAS ALFREDO**

La seduta è aperta alle ore 18 e 10.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sull'ordine del giorno.

CONTU (P.S.d'A.) ritiene opportuno che il Consiglio non proceda alla discussione della proposta di legge: «Attribuzione di una quota del 25 per cento sulle entrate regionali a favore dei Comuni».

MELONI (P.S.L.I.) aderisce alla proposta di Contu.

CRESPPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara di accettare la proposta di Contu.

PRESIDENTE mette in votazione la proposta di Contu.

(E' approvata).

Svolgimento congiunto di interpellanza e di interrogazione.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'interpellanza Costa al Presidente della Giunta:

«per conoscere quali provvedimenti intendano adottare gli organi della Regione di fronte alla situazione creatasi in Sardegna in conseguenza delle norme restrittive sta-

bilite dagli Stati Uniti d'America nel settore dei formaggi, fra cui il pecorino tipo "Romano". Risulta infatti che, a seguito di tali norme, i permessi di importazione in America sono nelle mani di pochi importatori americani e di un limitatissimo numero di industriali produttori ed esportatori; inoltre, l'esiguo quantitativo di formaggio pecorino sino ad ora esportato in America proviene quasi esclusivamente dalla produzione ottenuta direttamente dagli stessi industriali. Tutta la produzione diretta dei pastori sardi, singoli o riuniti in latteria sociale e gruppi pastori, aggirantesi sui 15-20 quintali, risulta ancora interamente invenduta, così pure quella ottenuta dai piccoli industriali sardi che non sono in possesso di permessi d'importazione. Questa situazione, alla vigilia della nuova campagna di produzione, preoccupa fortemente i pastori, i quali, incoraggiati dalle provvide leggi regionali n. 46, 47 e 74, si sono riuniti o intendono riunirsi in cooperative ed in gruppi allo scopo non soltanto di trarre un più equo compenso della loro dura attività, ma anche di migliorare i mezzi ed i sistemi di produzione. Essi vedono ora frustrati, unitamente ai loro intenti di emancipazione, anche i programmi tracciati dalla Regione con l'emanazione delle suddette leggi regionali. Data l'urgenza e l'importanza che la questione riveste per tutta l'economia sarda, chiedo che la risposta venga data nella prossima tornata del Consiglio regionale». (513)

Dà, quindi, lettura dell'interrogazione Melis all'Assessore all'industria e commercio:

«per sapere se ha preso cognizione della notizia apparsa sul "Globo", secondo la quale

sarebbe stato deliberato dalla Camera dei Rappresentanti degli U. S. A. il divieto d'importazione dei prodotti caseari in concorrenza con la produzione locale, ed in particolare se conosca l'esatta portata di essa in ordine alle ripercussioni che potrebbe avere sull'industria casearia sarda, che ha tradizionalmente trovato negli U. S. A. il suo più cospicuo mercato d'esportazione». (491)

COSTA (D.C.) illustra la sua interpellanza. Afferma che il prezzo medio del formaggio prodotto nell'annata 1950-51 si aggira sulle 420-430 lire per chilogrammo, mentre il prezzo medio del formaggio prodotto nella campagna 1949-50 si era aggirato sulle 630-650 per chilogrammo. Considerato che il prodotto dell'ultima campagna è stato venduto nel periodo inverno-primavera — anzichè in autunno, come nelle annate precedenti —, il prezzo medio, in conseguenza del maggior calo peso, dei maggiori interessi passivi e delle maggiori spese di stagionatura, risulta decurtato di ben 250 lire per chilogrammo rispetto alla produzione dell'annata precedente. L'oratore calcola che in totale l'economia isolana abbia dovuto registrare una minore entrata di circa due miliardi e mezzo.

Passando ad esaminare le cause che possono aver determinato una tale situazione, l'oratore ritiene che esse non siano da addebitarsi esclusivamente alle note restrizioni di importazione negli Stati Uniti d'America, in quanto tutta la produzione del 1951, nonostante la pesantezza del mercato, è stata esitata entro l'aprile del corrente anno.

Alcuni ritengono che ad aggravare la situazione abbia contribuito anche la maggior produzione registratasi nella campagna 1950-1951; altri pensano che la crisi sia da attribuire a una manovra abilmente condotta dai grossi industriali del Nord allo scopo di adeguare al prezzo del latte vaccino quello del latte pecorino. L'oratore pensa che le cause siano molteplici e che tutte quelle già riferite abbiano nel complesso influito a creare la situazione di disagio nella quale oggi si dibatte la pastorizia della Sardegna.

Fra i provvedimenti immediati da adottare, l'oratore suggerisce il pagamento *una tantum* dell'I. G. E., che, per essere pagata 4-5 volte, grava per 45-50 lire il chilogrammo. Esprime anche delle riserve sull'opportunità del provvedimento adottato dal Governo, che ha vincolato — ad evitare il continuo slittamento del pecorino negli Stati Uniti — i permessi

di esportazione al versamento in Italia di 100 dollari per quintale da esportarsi. Tale provvedimento, secondo l'oratore, crea una situazione di monopolio a vantaggio delle ditte italiane con agenzie in America e stabilisce situazioni di svantaggio per chi non gode di questo privilegio.

Per l'adozione di provvedimenti a carattere non immediato, l'oratore propone la nomina di una Commissione di studio su iniziativa degli Assessorati dell'agricoltura, dell'industria e commercio e delle finanze. Tale Commissione dovrebbe suggerire le soluzioni più idonee non soltanto al superamento dell'attuale crisi del pecorino, ma anche al successivo potenziamento dell'industria armentizia, che per molto tempo ancora rimarrà il cardine dell'economia isolana.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara che l'Amministrazione regionale segue con vigile interesse l'andamento generale del settore armentizio-caseario per la preminente importanza che esso ha nell'economia isolana. Pertanto, non poteva essere trascurato il nuovo provvedimento adottato dagli Stati Uniti mediante il quale, a partire dall'agosto 1951 e per tutto il 1952, l'importazione dei formaggi è stata sottoposta al regime della licenza sulla base della importazione media relativa al triennio 1948-50. Le licenze di importazione vengono rilasciate alle ditte americane che risultano importatrici, ossia a coloro che hanno provveduto alle operazioni di sdoganamento dei formaggi italiani durante il triennio citato.

L'Amministrazione regionale è tempestivamente intervenuta presso le competenti autorità centrali per mettere in evidenza, in particolare, i seguenti aspetti della questione:

1) - ripercussioni negative sull'economia sarda, anche per il futuro, del provvedimento restrittivo adottato dagli Stati Uniti, principale mercato di consumo del formaggio pecorino, prodotto in massima parte in Sardegna;

2) - impedimento all'ulteriore sviluppo e al miglioramento dell'attrezzatura industriale casearia e della qualità del prodotto, in modo particolare nel settore cooperativistico fra i produttori, i quali potrebbero, a tale scopo, usufruire di apposite provvidenze predisposte dall'Amministrazione regionale;

3) - il sistema delle licenze adottato dalle autorità americane non consente un'equa distribuzione fra tutti gli operatori italiani e

specialmente isolani, i quali dovranno necessariamente subire la speculazione degli assegnatari delle licenze.

Il Presidente Crespellani comunica quindi che l'Amministrazione regionale ha avanzato le seguenti richieste:

a) - esclusione dal provvedimento restrittivo all'importazione negli Stati Uniti dei formaggi prodotti esclusivamente con latte di pecora, in quanto, mancando negli U. S.A. la produzione di un tipo similare di formaggio, non esiste alcuna concorrenza alla produzione casearia americana;

b) - stabilire le quote del contingente italiano in base all'esportazione dall'Italia dell'ultimo anno terminato il 30 giugno 1951, qualora non si voglia far riferimento alla media del periodo prebellico, più rispondente alle normali condizioni del traffico in esame;

c) - ottenere per l'Italia, ai fini di un'equa distribuzione fra tutti gli operatori interessati, l'amministrazione della quota di contingente;

d) - ottenere un'adeguata quota extra-contingente da distribuire in Sardegna fra le organizzazioni collettive dei pastori, le quali, in mancanza di specifiche cifre di riferimento nel periodo 1948-50, si vedono preclusa la possibilità di contribuire, con la loro ottima produzione, al rifornimento diretto del mercato statunitense.

Inoltre, a seguito dell'interessamento degli organi regionali, all'inizio dell'anno si ottenne per l'esportazione in Grecia un contingente di 200 mila dollari, che venne utilizzato in prevalenza per l'esportazione di tutte le giacenze del formaggio «feta». Nel marzo scorso il Governo ellenico decise di consentire l'importazione di un altro contingente di 300 mila dollari di formaggio di tutti i tipi. Quasi contemporaneamente le autorità militari decidevano l'acquisto in Italia di oltre ottomila quintali di formaggi da grattugia, in massima parte pecorino.

L'oratore prosegue affermando che alla fine del mese di aprile le giacenze di formaggio in Sardegna risultavano totalmente vendute ed esportate anche in previsione di una contrazione della produzione in conseguenza dell'andamento stagionale avverso, che ha determinato deficienze di pascolo e produzione di latte relativamente scarsa.

Il Presidente della Giunta dà quindi notizia dei provvedimenti adottati per venire incontro alle necessità della categoria armenizia. A tal fine, l'Amministrazione regionale,

mediante apposite leggi, ha incoraggiato il sorgere di caseifici sociali dotati di attrezzature razionali. Finora sono stati concessi contributi per 71 milioni e 409 mila lire, che hanno consentito il sorgere di quattro caseifici sociali, e mutui a basso tasso per altri 19 milioni circa. Attualmente sono in fase di istruttoria altre quattro domande per la costruzione di altrettanti caseifici sociali.

Conclude assicurando Costa che i suoi suggerimenti saranno tenuti nel debito conto per la miglior soluzione del problema.

MELIS (P.S.d'A.), dopo aver precisato che quando presentò la sua interrogazione era pienamente giustificato l'allarme nel settore in questione, dà atto all'Amministrazione regionale, ed anche al Governo, dell'interessamento per risolvere il problema. Fa osservare che, oltre la Grecia, anche l'Egitto potrebbe rappresentare un buon mercato per l'esportazione del pecorino sardo.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, l'oratore afferma che le informazioni che si avevano erano tutt'altro che tranquillanti. Oggi però è apparsa su « La Nuova Sardegna » una notizia secondo la quale il Senato degli Stati Uniti avrebbe respinto la proroga al blocco sull'importazione dei formaggi. Chiede pertanto notizie precise al riguardo.

Afferma l'opportunità di rivedere il sistema di concessione delle licenze di esportazione, poichè attualmente i diretti produttori di formaggio, anche se costituiti in consorzio, vengono generalmente esclusi da tale concessione.

Si associa a Costa circa la nomina della Commissione di studio e conclude dichiarandosi soddisfatto della risposta ottenuta.

COSTA (D.C.), dopo aver insistito per la nomina della Commissione, si dichiara soddisfatto.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Norme interpretative ed integrative della legge regionale 23 novembre 1950, n. 63 ». (140)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

SERRA (D.C.) propone che alla presente discussione vengano abbinate anche quelle relative ai disegni di legge numero 141, 142 e 143.

PRESIDENTE ritiene opportuno discutere separatamente i quattro disegni di legge.

Dichiara chiusa la discussione generale.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.), *relatore*, dichiara che la presentazione del disegno di legge in esame, come quella degli altri che verranno posti successivamente in discussione, è stata suggerita dalle difficoltà di applicazione delle leggi regionali alle quali si riferiscono. Tali leggi, approvate in ritardo, furono rinviate dal Governo che in seguito ritirò l'opposizione, e poterono così essere applicate. Le modifiche contemplate nel presente disegno di legge sono state apportate per ovviare agli inconvenienti cui andarono incontro le iniziative che nel frattempo furono prese.

L'oratore prosegue affermando che i dubbi e i timori espressi dall'Assessorato dell'industria e commercio in una lettera inviata alla Commissione sono infondati. Tali dubbi sono forse sorti poichè nella relazione si sono inseriti alcuni concetti che potevano sembrare contrastanti con l'articolo 1. Il Consiglio giudicherà se la formulazione dell'articolo è tranquillante. Anche per l'articolo 2 la Commissione, dopo la lettera dell'Assessorato, a maggioranza ha espresso il parere che le limitazioni fossero necessarie.

Conclude dichiarandosi disposto ad accettare alcune modifiche in modo da fugare le residue preoccupazioni. All'articolo 2, per esempio, dopo le parole « di immobili incompiuti » si potrebbe aggiungere: « non utilizzati ».

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara che, dopo le precisazioni del relatore, la Giunta accetta la formulazione della Commissione. Peraltro, ritiene che l'articolo 2 limiti troppo la volontà dell'organo preposto alle decisioni sulla materia.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

I mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1950, n. 63, possono essere accordati per le opere, previste dalla legge stessa, la cui esecuzione abbia avuto inizio, e per le attrezzature il cui acquisto abbia avuto luogo dopo il 31 dicembre 1949, sia che si tratti di iniziative del tutto nuove, sia che si tratti di

completamento, di ampliamento o miglioramento di impianti esistenti alla data predetta.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

I mutui previsti dalla legge sopracitata possono essere accordati anche per l'acquisto e l'adattamento ad uso di alberghi, pensioni, locande o simili, di immobili incompiuti o con precedente diversa utilizzazione, purchè non si tratti di case adibite ad abitazione, esercizio di arti, professioni ed attività commerciali e culturali, in buone condizioni igieniche e di manutenzione.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Castaldi:

« Sopprimere le ultime righe da "purchè non si tratti" ».

CASTALDI (D.C.) illustra l'emendamento.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.), *relatore*, a titolo personale si dichiara contrario all'emendamento Castaldi. Sostiene che la crisi degli alloggi esiste anche nei villaggi, oltre che nelle città, per cui bisogna stroncare gli eventuali tentativi di gherminelle. Propone che dopo le parole: « immobili incompiuti » si aggiunga: « non utilizzati ».

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara di accettare l'emendamento Castaldi, poichè la rigidità dell'articolo potrebbe vincolare eccessivamente le decisioni dell'organo deliberante.

CASTALDI (D.C.), per dichiarazione di voto, insiste sul suo emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione la prima parte dell'articolo fino alle parole « diversa utilizzazione » con l'aggiunta proposta da Soggiu Piero.

(E' approvata).

Indi mette in votazione l'emendamento Castaldi.

(E' approvato).

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative della legge regionale 23 novembre 1950, n. 63 ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	35
votanti	34
maggioranza	18
favorevoli	32
contrari	2
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Colia - Corda - Corrias Efisio - Cossu - Costa - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Ibba - Melis - Meloni - Morgana - Muretti - Pirastu - Sanna - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Alfredo).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Norme interpretative ed integrative della legge regionale 5 dicembre 1950, numero 66 ». (141)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiara chiusa. Mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

I mutui previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66, possono essere accordati per le iniziative posteriori al 31 dicembre 1949, sia che si tratti di iniziative del tutto nuove, sia che si tratti di completamento, dell'ampliamento o del miglioramento di impianti esistenti alla data predetta.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

I mutui di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge sopra richiamata possono essere accordati anche per l'acquisto, ad uso di stabilimenti industriali per la lavorazione del sughero, di immobili incompiuti o con precedente diversa destinazione.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.) propone di aggiungere l'inciso « non utilizzati » dopo le parole di « immobili incompiuti ».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'aggiunta proposta da Soggiu Piero.

(E' approvato).

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66 ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	35
votanti	34
maggioranza	18
favorevoli	31
contrari	3
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Colia - Corda - Corrias Efisio - Cossu - Costa - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Ibba - Medda - Melis - Meloni - Morgana - Murretti - Pirastu - Sanna - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Alfredo).

Discussione del disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative della legge regionale 28 novembre 1950, numero 65 ». (142)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiara chiusa. Mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

I mutui previsti dalle lettere a) e b) del numero 1 e dalle lettere a), b), c), d), e), f) del numero 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1950, numero 65, possono essere accordati per le iniziative posteriori al 31 dicembre 1949, sia che si tratti di nuove iniziative, sia che si tratti del completamento o dell'ampliamento o del miglioramento di impianti esistenti alla data predetta.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Discussione del disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative della legge regionale 29 dicembre 1950, numero 74 ». (143)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiara chiusa. Mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

I mutui previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, numero 74, possono essere accordati per le opere previste dalla legge stessa, la cui esecuzione abbia avuto inizio, e per le attrezzature il cui acquisto sia avvenuto dopo il 31 dicembre 1949, sia che si tratti di iniziative del tutto nuove, sia che si tratti del completamento o dell'ampliamento o del miglioramento di impianti esistenti alla data predetta.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

I mutui di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge sopracitata possono essere concessi anche per l'acquisto, ad uso di stabilimenti vinicoli e caseari ivi contemplati, di immobili incompiuti, non utilizzati, o con precedente diversa destinazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Comunica che alla votazione per scrutinio segreto sui due ultimi disegni di legge si procederà domani, poichè manca ora il numero legale.

La seduta è tolta alle ore 21.